Bur n. 73 del 23/08/2013

(Codice interno: 254481)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1448 del 06 agosto 2013

Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria e delimitazione aree danneggiate dalle piogge alluvionali nel periodo 16-24 maggio 2013 nella provincia di Verona. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
A seguito delle piogge alluvionali nel periodo 16-24 maggio 2013, in provincia di Verona, viene proposta la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per attivare, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il Fondo di solidarietà nazionale nelle zone territoriali in cui i danni alle strutture ed alle scorte si sono manifestati con entità percentuali superiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile ordinaria.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi, a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Con decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 è stata adeguata la normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D. Lgs. 102/2004, ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/C 319/01).

Gli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, così come modificati dal D. Lgs. 82/2008, stabiliscono misure di intervento per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e organismi associativi danneggiati da avversi eventi atmosferici, dichiarati eccezionali con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, qualora manifestino danni non inferiori al 30% della produzione lorda vendibile.

A norma di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 102/2004, non possono essere attuati interventi compensativi su danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata per gli eventi e le colture individuate dal Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli vigente.

Il Regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 nell'ambito dell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli determina, all'art. 11 le condizioni di intervento degli aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012, sono state approvate le direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, di cui decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in ordine alle competenze introdotte dalla DGR n. 301 del 15 marzo 2011, con il subentro di AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), nella gestione dei procedimenti inerenti tali aiuti.

A partire dalla giornata del 15/05/2013 una profonda saccatura in quota, in estensione dalle isole britanniche verso l'Africa settentrionale, ha determinato un significativo flusso di correnti umide meridionali sempre più instabili che hanno portato sul territorio Veneto precipitazioni diffuse e localmente persistenti, a tratti intense, con rovesci temporali e quantitativi di pioggia anche molto abbondanti, nonché forti venti meridionali e rinforzi di scirocco sulla costa e pianura limitrofa.

I giorni dal 16 al 24 maggio 2013 hanno evidenziato precipitazioni intense che hanno causato, conseguentemente, criticità idrogeologica e idraulica su molte parti del territorio Veneto con conseguenti ingenti danni alle attività economiche, alle strutture private e pubbliche, e notevoli disagi alla popolazione. L'evento è stato oggetto della dichiarazione dello stato di crisi con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 29 maggio 2013.

Nell'ambito delle competenze attribuite, AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona - ha eseguito i sopralluoghi nei territori interessati dall'evento atmosferico verificando l'esistenza dei presupposti per l'attivazione degli interventi consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, elaborando la prevista relazione tecnica di stima dei danni causati dalle piogge alluvionali nel periodo 16-24 maggio 2013 con richiesta della proroga di cui all'art. 6 comma 1 del citato decreto.

Tale stima consente di poter proporre la richiesta, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 6**,** perla dichiarazione di eccezionale avversità atmosferica per i danni determinati dalle piogge alluvionali nel periodo 16-24 maggio 2013, nei territori dei comuni di: Arcole, Belfiore, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Roncà, San Bonifacio, S. Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Sommacampagna, Soave, Verona, Vestananuova.

La richiesta degli interventi consentiti dall'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 102/2004 potrà essere presentata da parte delle imprese agricole danneggiate che ricadono nelle zone dei comuni delimitati allo Sportello Unico Agricolo di Verona di Avepa, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica. Fermo restando i requisiti di accesso ai sensi del D. Lgs 102/04 su danni a strutture e scorte non ammissibili ad assicurazione agevolata, che devono determinare una necessità di spesa di ripristino superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

VISTO in particolare l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 102/2004, che dispone che le Regioni interessate deliberino la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla cessazione dell'evento, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà.

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1934 del 21 gennaio 2013, di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2013.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012,direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche.

VISTA la relazione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - Sportello Unico Agricolo di Verona - di individuazione delle zone e di quantificazione dei danni per l'attivazione degli interventi consentiti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

VISTA la comunicazione dei servizi della Commissione Europea, Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale XA26/2009, inerente l'esenzione di notifica ,ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato, per gli interventi attuati sul Fondo di Solidarietà Nazionale nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 68 del 29 maggio 2013.

delibera

1. di richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 6, per le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3**,** la dichiarazione di eccezionale avversità atmosferica per le piogge alluvionali nel periodo 16-24 maggio 2013, nella provincia di Verona per i comuni di: Arcole, Belfiore, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Roncà, San Bonifacio, S. Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Sommacampagna, Soave, Verona, Vestananuova;

2. di delimitare, le zone territoriali dei Comuni nella provincia di Verona, di cui al punto 1) nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle imprese agricole danneggiate, gli interventi per il ripristino dei danni alle strutture aziendali ed alle scorte ai sensi dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

- comune di Arcole, località: Parte del territorio comunale in destra idrografica al torrente Alpone

- comune di Belfiore, località: Parte del territorio comunale in destra alla strada che collega il capoluogo con la strada regionale n. 11 e parte del territorio comunale in sinistra alla strada che collega il capoluogo con Albaro (fraz. di Ronco all'Adige)

- comune di Lavagno, località: Boschetto, Ca Nova, Ca Progni, Casale, Fienile, Fontana, Fornace S. Pietro, La Marmuria, Osteria, Progni, Villa Alberti e zone collinari e/o limitrofe ai corsi d'acqua

- comune di Mezzane di Sotto, località: C. Spiazzi, Fienile, Lione e/o zone collinari e/o limitrofe ai corsi d'acqua

- comune di Montecchia di Crosara, e zone collinari e/o limitrofe ai corsi d'acqua

- comune di Monteforte d'Alpone, località: Parte del territorio comunale compresa tra il torrente Alpone, il torrente Aldegà e la strada che collega il capoluogo con la frazione Sarmazza e parte del territorio comunale in sinistra alla strada che collega il capoluogo con Soave e/o zone collinari e/o limitrofe ai corsi d'acqua

- comune di Negrar, zone collinari e/o limitrofe ai corsi d'acqua

- comune di Roncà, zone collinari e/o limitrofe ai corsi d'acqua

- comune di San Bonifacio, Parte del territorio comunale in destra idrografica al torrente Alpone e parte del territorio comunale in destra idrografica al torrente Chiampo.

- comune di San Giovanni Ilarione, zone collinari e/o limitrofe ai corsi d'acqua

- comune di San Mauro di Saline, zone collinari e/o limitrofe ai corsi d'acqua

- comune di San Martino Buon Albergo, località: Ferrazze, Mambrotta

- comune di Sommacampagna, località: Molino vecchio

- comune di Soave, parte del territorio comunale compresa tra il torrente Tramigna e la strada che collega il capoluogo con Monteforte d'Alpone e zone collinari e/o limitrofe ai corsi d'acqua

- comune di Verona, località: Montorio

- comune di Vestenanuova zone collinari e/o limitrofe ai corsi d'acqua;

3. le istanze di richiesta degli indennizzi previsti dall'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 102/2004 potranno essere presentate, da parte delle imprese agricole interessate, ricadenti nelle zone delimitate di cui al punto 2), all'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona - entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale di declaratoria di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica. Gli indennizzi riguarderanno le imprese agricole che risultano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal D. Lgs 102/04 con riferimento a danni su strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata, che determinano una necessità di spesa per il ripristino dei danni superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale;

4. di usufruire della proroga prevista dall'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai fini della proposta di declaratoria della eccezionalità per gli eventi verificatisi nel periodo 16 -24 maggio 2013 nella provincia di Verona;

5. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D. Lgs. 102/2004, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione Competitività sistemi agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.